



Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 29.04.2022.

Indice generale

Art. 1.....	3
Oggetto.....	3
Art. 2.....	3
Principi e criteri.....	3
Art. 3.....	4
Requisiti tecnici.....	4
Art. 4.....	4
Convocazione.....	4
Art. 5.....	5
Partecipazione alle sedute.....	5
Art. 6.....	6
Accertamento del numero legale.....	6
Art. 7.....	6
Svolgimento delle sedute.....	6
Art. 8.....	7
Sedute in forma mista.....	7
Art. 9.....	7
Regolazione degli interventi.....	7
Art. 10.....	8
Votazioni.....	8
Art. 11.....	9
Verbali.....	9
Art. 12.....	9
Pubblicità delle Sedute degli organi.....	9
Art. 13.....	9
Protezione dei dati personali.....	9
Art. 14.....	10
Norme transitorie e finali.....	10

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute degli Organi/organismi Collegiali provinciali che si tengono mediante *videoconferenza* da remoto, in caso di esigenze sia ordinarie che straordinarie;
2. Il presente regolamento viene adottato in attuazione del combinato disposto tra gli artt. 7 del TUEL che, come noto, contingenta, la possibilità di adottare regolamenti “*nel rispetto dei principi fissati dalla legge*”; art.38 che detta disposizioni in materia di autonomia funzionale ed organizzativa per il funzionamento dei Consigli e art. 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale - CAD), che prevede, al comma 1, che “*le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione*”. Il comma 2 stabilisce, invece, che “*le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, ...*”.
3. Il presente regolamento non trova applicazione relativamente alle sedute per le quali è prevista la votazione a scrutinio segreto.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e l'eventuale registrazione è resa disponibile a richiesta sul portale istituzionale della Provincia di Pesaro ed Urbino. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri provinciali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della **identità dei soggetti** che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di **partecipare alla discussione** e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un **collegamento simultaneo** su un piano di parità del dibattito;
- d) la **visione e condivisione** tra i partecipanti della **documentazione** relativa agli argomenti in discussione;
- e) la **constatazione e proclamazione** dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la **completezza del verbale** sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della **segretezza** delle sedute del Consiglio **ove necessario**;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario provinciale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Il Presidente convoca le sedute con le stesse modalità ordinarie previste dal Regolamento del singolo organo. Allo stesso modo è informato il Segretario provinciale ed eventualmente il vice Segretario.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere

allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento dei singoli organi.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti del Consiglio provinciale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.) qualora necessario.

7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.

8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario provinciale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente (di norma la sala W. Pierangeli) nella quale deve essere presente il Presidente ed il Segretario provinciale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni del Regolamento del singolo organo.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino ad **un'ora** per consentire la effettiva partecipazione del Componente impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio provinciale (

art. 28). Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di **un' ora** per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta si osservano le prescrizioni del Regolamento del singolo organo.

5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai componenti e l'ottenimento dei pareri necessari.

6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento del singolo organo.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio provinciale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Componenti ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Componenti che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del singolo organo

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati in relazione a determinati argomenti.

3. I Componenti ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario generale, attivando il Componente la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Componenti votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - ✓ accerta, attraverso il riscontro audio e video del Componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - ✓ aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - ✓ proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta.

Art. 11

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

- la dichiarazione espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Componente di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 12

Pubblicità delle Sedute degli organi

1. Le sedute degli organi sono, di norma, “ aperte al pubblico” proprio allo scopo di consentire la più ampia conoscenza delle decisioni assunte e del dibattito politico.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 13

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14

Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento **del singolo organo** ed alla normativa vigente in materia.